REGOLAMENTO (CEE) N. 3736/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1983

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1982/82 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2156/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3382/83 (4);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2156/83 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 21,127 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 5.
(3) GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 45.
(4) GU n. L 336 dell'1. 12. 1983, pag. 41.